



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Agli Uffici della Motorizzazione Civile di
Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e
rispettive Sezioni coordinate

Al Centro Prove Autoveicoli di Bologna e
relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

LORO SEDI

Direttiva 4/2024/DGTNE

Oggetto: Esame per il conseguimento della patente nautica. Disciplina del procedimento amministrativo.

Con circolare prot. 3856 del 07.02.2024, la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (ex DG per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) ha definitivamente chiarito che l'esame per il conseguimento della patente nautica è un **procedimento amministrativo unico**, articolato su due prove, una teorica ed una pratica.

Detto assunto determina, sotto il profilo pratico, che tutte le formalità riferite all'esame devono intendersi riferite all'*unicum* di che trattasi.

A tal riguardo, la **dichiarazione di disponibilità** a sostenere l'esame (par. B.2 dell'allegato II al D.M. 146/2008) deve essere presentata una sola volta, prima della prima prova teorica, entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente nautica.

Del pari, anche il **certificato medico** è unico per l'intera durata del procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda per il conseguimento della patente nautica.

La **durata** complessiva del procedimento amministrativo, pertanto, può essere anche superiore a 6 (sei) mesi - decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conseguimento della patente nautica - purché la dichiarazione di disponibilità sia stata presentata all'Ufficio prima dello spirare del suddetto termine di 6 (sei) mesi.

Il procedimento amministrativo così instaurato termina allorquando si verifica uno dei seguenti eventi:

- 1) non viene presentata la dichiarazione di disponibilità entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente nautica;
- 2) viene conseguita la patente nautica;
- 3) assenza per 2 (due) volte alla prova teorica;
- 4) assenza per 2 (due) volte alla prova pratica;
- 5) mancato superamento per 2 (due) volte della prova teorica;



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- 6) mancato superamento per 2 (due) volte della prova pratica;
- 7) perdita (medio tempore) dei requisiti di idoneità psico-fisica o dei requisiti morali;
- 8) rinuncia spontanea.

Le assenze e le bocciature (mancato superamento delle prove teorica o pratica) **non si cumulano tra di loro.**

Per i fini di che trattasi, sono da considerare **assenze**, fatti salvi i casi di forza maggiore intesi come tali nel senso civilistico della nozione:

- a) la mancata presentazione all'esame;
- b) la presentazione alla prova teorica senza l'attestazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 10.08.2021 (5 ore di manovre);
- c) la presentazione alla prova pratica senza la disponibilità giuridica di un'unità da diporto ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo, del D.M. 10.08.2021:
 - candidato fattualmente privo dell'unità da diporto;
 - la disponibilità dell'unità da diporto è di fatto, ma non anche di diritto;
 - l'unità da diporto non è conforme al disposto di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.M. 10.08.2021, secondo la patente nautica scelta;
 - l'unità da diporto non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
 - il candidato non esibisce la copia della polizza di assicurazione di cui all'art. 3, comma 5, lettera b), del D.M. 10.08.2021 oppure la polizza esibita non è conforme al dettato normativo.

Le disposizioni in parola che, come è evidente, rappresentano delle misure di maggior favore nei confronti dei candidati, sono da intendersi **in vigore dalla data della presente** ad eccezione di quanto indicato al **precedente punto b)** che, per ragioni di uniformità, al fine di consentire a tutti i candidati che, alla data odierna, hanno già presentato la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame, sarà **in vigore** a partire dalle sessioni di esame teorico in programma **dal prossimo 01.06.2024**.

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.

La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.

Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne.it).

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it